



18/03/2025

Il casco non allacciato dalla vittima di un incidente stradale non interrompe il nesso causale

Il mancato uso, da parte della vittima, di un presidio di sicurezza non vale di per sé a escludere il nesso di causalità con la condotta del conducente che, violando ogni regola di prudenza e specifiche norme del codice della strada, abbia reso inevitabile l'impatto con l'altro veicolo sul quale viaggiava la vittima.

di La Redazione

Cass. pen., sez. IV, ud. 27 novembre 2024 (dep. 17 marzo 2025), n. 10472



La Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in materia di sinistro stradale e nesso di causalità.

Nello specifico, ha rilevato che, **la circostanza che la vittima coinvolta nel sinistro stradale non indossasse il casco protettivo ovvero lo indossasse in modo scorretto** poiché non adeguatamente allacciato, **non ha interrotto il nesso causale**. Per il Collegio, infatti, «non si tratta di una condotta abnorme né del tutto imprevedibile, non integrando un rischio eccentrico rispetto all'aria di rischio determinata dalla condotta dell'imputato».

Di converso, quest'ultimo ha tenuto un **contegno violativo di norme comportamentali specifiche** disciplinate dall'art. 154, co. 1, C.d.S. e dall'art. 392, co. 1, Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. Il sinistro verificatosi infatti, costituisce concretizzazione del rischio che tali regole cautelari violate miravano a prevenire, perfettamente riconoscibile *ex ante*, oltre che prevedibile sotto il versante del decorso causale sfociato nella realizzazione dell'evento. **A nulla rilevando l'erroneo uso del presidio di sicurezza da parte della vittima che non rientra nei casi eccezionali, non prevedibili**